

SINTESI CONDIZIONI POLIZZA STRUTTURE AZIENDALI (RETI ANTIGRANDINE)

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

1. Oggetto dell'Assicurazione

La polizza copre i danni subiti dalle **strutture aziendali antigrandine**, comprese le **reti antisinetto**, includendo:

- ✓ Impianti di palificazione
- ✓ Reti antigrandine e sistemi di protezione
- ✓ Cavi utilizzati
- ✓ Manodopera e materiali necessari alla struttura

📌 **Periodo di copertura:** dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

2. Eventi Coperti e Condizioni

L'assicurazione protegge le strutture dai danni causati da:

- ✓ ⚡ **Grandine**
 - ✓ 🌪️ **Trombe d'aria**
 - ✓ 🌀 **Vento forte e uragano**
 - ✓ ⚡ **Fulmini**
 - ✓ 🌧️ **Eccesso di pioggia e piogge alluvionali**
 - ✓ ❄️ **Eccesso di neve** (copertura valida solo dal **1° marzo al 1° dicembre**, con possibilità di estensione anche dal **1° dicembre al 1° marzo**).
-

3. Esclusioni

✗ **Danni non coperti dalla polizza:**

- **Eventi catastrofici** → Atti di guerra, insurrezioni, esplosioni nucleari.
 - **Eventi naturali estremi** → Terremoti, eruzioni vulcaniche, frane.
 - **Cattiva gestione** → Dolo dell'assicurato, furto, usura delle reti.
 - **Danni climatici specifici** → Gelo, brina, fumi, gas o bruciature senza fiamma.
-

4. Indennizzo e Franchigie

📌 **La somma assicurata** deve corrispondere al **valore a nuovo**, ovvero al costo di ricostruzione dell'impianto.

Franchigia

✓ **1% del valore assicurato** per ogni struttura danneggiata (*minimo € 1.000*).

Riduzione dell'Indennizzo per Degrado

Per strutture con più di **5 anni**, il rimborso viene ridotto in base a un **coefficiente di degrado**:

Reti Antigrandine (dai 6 anni in poi)

- **15%** → Reti **bianche o colorate**.
- **10%** → Reti **nere o grigio scuro**.
- **5%** → Placchette ed elastici.
- **3%** → Pali e altri componenti non elencati.
 - ◆ **Indennizzo minimo garantito: 20% del valore a nuovo.**

Reti Antipioggia (dai 6 anni in poi)

- **15%** → Reti antipioggia.
- **5%** → Placchette ed elastici.
- **3%** → Pali e altri componenti non elencati.
 - ◆ **Indennizzo minimo garantito: 20% del valore a nuovo.**

Teli Antipioggia

- **25% annuo** → Degrado applicato dal **2° anno** di età.
- **5% annuo** → Placchette ed elastici (*dal 6° anno in poi*).
- **3% annuo** → Pali e altri componenti non elencati (*dal 6° anno in poi*).
 - ◆ **Indennizzo minimo garantito: 10% del valore a nuovo.**

 **Scoperto del 20%** se le strutture presentano **difetti costruttivi** (*es. pali in legno usati, ancoraggi insufficienti*).

5. Procedura in Caso di Sinistro

L'assicurato deve seguire queste regole:

- ✓ **Segnalare immediatamente il sinistro.**
- ✓ **Conservare le tracce del danno** fino alla perizia.
- ✓ **Fornire documentazione dettagliata** (*foto, fatture, registri, ecc.*).

 **Il perito redige un "bollettino di campagna"** con i dettagli del danno.

6. Perizia d'Appello

 **Se l'assicurato non accetta la stima del danno**, può richiedere una **perizia d'appello** entro **3 giorni**, seguendo questa procedura:

1 **Nomina un proprio perito.**

2 L'assicuratore nomina un secondo perito.

3 Se c'è disaccordo, viene scelto un terzo perito per la decisione finale.

7. Durata e Rinnovo

✦ La polizza ha durata annuale e può essere rinnovata automaticamente se:

✓ L'assicurato conferma adesione entro 60 giorni dalla scadenza.

✓ Il Consorzio firma una nuova convenzione.

8. Limite Massimo di Indennizzo

⚠ L'Assicuratore non può pagare più di € 3.500.000 per sinistro e anno assicurativo.

⚠ Se più assicurati subiscono danni contemporaneamente, l'indennizzo verrà ripartito proporzionalmente.

9. Tariffe e Calcolo del Premio

Garanzie	Tasso rischi atmosferici		Tasso garanzia "inverno"	Malus	FRANCHIGIA	SCOPERTO su garanzia "inverno"
	agevolato	non agevolato	agevolato non agevolato	agevolato non agevolato		
Grandine+tromba d'aria+eccesso di neve+vento forte+uragano+fulmine+eccesso di pioggia+piogge alluvionali	1,67	0,05	0,6	1,21	1% minimo € 1000	20% scoperto

✦ Regole per le coperture sottoscritte dopo il 1° agosto

✓ Fino al 31 luglio → Nessun rateo applicato.

✓ Dal 1° agosto al 30 settembre → L'assicurato paga il 65% del premio.

✓ Dal 1° ottobre in poi → L'assicurato paga il 30% del premio.